

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'attuazione della cd. IV Direttiva in materia **antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 90/17)**, sono state apportate delle modifiche alla nozione di **"Persone Politicamente Esposte"**.

La invitiamo pertanto a consultare l'elenco sotto riportato relativo alle casistiche che rilevano ai fini della classificazione come "Persona Politicamente Esposta" e, **nel caso in cui rientri in una di queste, Le chiediamo di informare la Filiale presso la quale intrattiene rapporti al fine di aggiornare le informazioni anagrafiche che La riguardano**, come richiesto dalla normativa.

Sono definite **"Persone Politicamente Esposte"**, le **persone fisiche** che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno **importanti cariche pubbliche**, nonché **i loro familiari** e **coloro** che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente **stretti legami**.

Le cariche pubbliche che rilevano a tal fine sono:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Per **loro familiari** s'intendono:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Per **stretti legami** s'intendono:

- le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di una entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.